

“CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”

(D.L. 09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35)

Indirizzi a cui inviare le dichiarazioni anagrafiche:

❖ **Comune di San Giusto Canavese - Ufficio Anagrafe -**

Piazza del Municipio n.1

10090 SAN GIUSTO C.SE (TO)

❖ comune.sangiusto@pec.it

❖ protocollo@comune.sangiustocanavese.to.it

❖ **Fax 0124/350760**

I moduli da utilizzare sono i seguenti:

ALLEGATO 1 (DICHIARAZIONE DI RESIDENZA)

ALLEGATO 2 (DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO)

DAL 09 MAGGIO 2012 acquistano efficacia le disposizioni del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 che introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. A) B) e C) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Alla luce di quanto sopra, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) Che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

- c) Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ai sensi dell'art. 5, c.3 del d.l. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, c.1, lett. A) B) C), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

La norma stabilisce che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 Bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n.241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso. Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate l'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.lgs. n.286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale di anagrafe provvederà a comunicarlo all'interessato. In tal caso, ai sensi de citato art. 10 bis, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione dovrà presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Alla luce dello stesso art. 10 Bis la comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con il quale avviserà l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente **ripristino della posizione anagrafica precedente**.

Per i cittadini appartenenti all'Unione Europea ed extracomunitari sono richiesti ulteriori documenti che devono obbligatoriamente essere prodotti al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

- **Documenti necessari per i cittadini UE (Allegato 3)**
- **Documenti necessari per i cittadini extracomunitari (Allegato 4)**